

Regolamento per la concessione di patrocinii - CAMPI

Art. 1 - Finalità

CAMPI può concedere il proprio patrocinio ad eventi di particolare rilevanza nell'ambito della psicologia italiana, con la finalità di promuovere e sostenere le iniziative della comunità professionale e scientifica e di informare la comunità circa le proprie attività.

Art. 2 – Criteri per la concessione del patrocinio

I criteri generali per la concessione di patrocinii sono di seguito riportati:

- Il richiedente deve essere un ente, istituzione o associazione. Non saranno concessi patrocinii a persone fisiche;
- è richiesto al richiedente una conduzione delle attività coerente con i valori etici e deontologici della professione di psicologo;
- Il programma dell'evento deve prevedere uno spazio di presentazione delle attività di CAMPI, tramite presentazione in plenaria o altre iniziative da concordare con il Consiglio di Amministrazione;
- Il richiedente si impegna e menzionare il patrocinio di CAMPI nel materiale di promozione e informazione dell'evento.

Art. 3 – Limitazioni ed esclusioni

Viene esclusa la possibilità di concedere patrocinii ad eventi

- con finalità politiche;
- che hanno fini di lucro o altre finalità commerciali;
- che sono in contrasto con le finalità di CAMPI.

Art. 4 – Eventi e attività patrocinabili

Possono essere oggetto di patrocinio eventi quali corsi, convegni, e altre forme di comunicazione pubblica, rivolte alla comunità degli psicologi professionisti o alla comunità scientifica di area psicologica.

Art. 5 – Modalità di richiesta del patrocinio

La richiesta di patrocinio andrà inviata a CAMPI (segreteria@cassamutuapsicologi.it) almeno 60 giorni prima della data dell'evento, specificando e/o allegando:

- La tipologia di evento, con una breve presentazione;
- La coerenza con le finalità di CAMPI e, più in generale, della comunità degli psicologi italiani;
- Il numero e la tipologia (psicologi, psicoterapeuti, etc.) di iscritti;
- Il piano economico dell'evento;
- Eventuali altri patrocinii (inclusi quelli richiesti);

La decisione di concedere o meno il patrocinio e l'eventuale attribuzione di un contributo economico viene stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Patrocinii onerosi

La concessione di patrocinio può essere accompagnata da un contributo economico, su specifica richiesta dell'Ente organizzatore, ove ricorrano specifiche condizioni. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire annualmente, così come emendare o annullare, il budget allocabile per la concessione di patrocinii onerosi.

Art. 7 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 17 marzo 2023, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 marzo 2023.